

Direttiva

cantonale d'esecuzione concernente le condizioni, il computo, gli oneri gestionali e la riduzione dei pagamenti diretti per le selve castanili

Basi legali

Le presenti direttive si basano su:

- l'Ordinanza federale 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91);
- l'Ordinanza federale 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD, RS 910.13);
- il Regolamento cantonale 23 dicembre 2003 sull'agricoltura (RAgr, RL 8.1.1.1.1) .

Condizioni preliminari

- Gli alberi devono essere **idonei alla gestione quali alberi da frutto**, vale a dire, devono essere alberi innestati o qualitativamente paragonabili, se presenti in numero ridotto. Sono accettate, pure in numero ridotto, altre essenze con valore paesaggistico o naturalistico (pianta monumentale, ciliegio, sorbo, biancospino, ecc).
- L'effettivo non deve superare i **100 alberi per ettaro** (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm).
- Il terreno deve essere ricoperto, di regola, da **cotica erbosa che copra almeno il 50% del suolo**, eccetto selve in pietraie.
- Nella selva né diserbo, né concimazione, né recinzioni fisse, né la permanenza del bestiame durante il periodo invernale sono permesse.
- La selva è delimitata (superficie perimetro e numero alberi) su di un piano, firmato e timbrato dal servizio forestale.
- In caso di pascolo deve essere rilasciata l'autorizzazione scritta dal servizio forestale.

Computo

La superficie della selva va computata quale coltura perenne (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm) e può percepire i contributi relativi al paesaggio rurale (preservazione dell'apertura del paesaggio, declività, forte pendenza), alla sicurezza dell'approvvigionamento (base, difficoltà di produzione, colture perenni), ai sistemi di produzione (agricoltura biologica) e alla qualità del paesaggio (Art. 2 OPD).

Gli alberi di castagno innestati possono essere computati quali alberi fruttiferi ad alto fusto e percepire i contributi per la promozione della biodiversità livello I e II e, nell'ambito di progetti approvati, quelli per l'interconnessione se le presenti direttive sono rispettate e **l'altezza del tronco è di almeno 1,6 m** (allegato 4, cpv. 12 OPD).

Per poter essere computati e ottenere i relativi contributi, **un'azienda deve contare almeno 20 alberi** che danno diritto al contributo (allegato 4, cpv. 12 OPD).

Oneri gestionali

Autunno - inverno

- Eliminazione delle parti morte degli alberi al suolo: asporto o, previa autorizzazione forestale, accatastamento in loco. In caso di richiesta del contributo per la biodiversità di livello qualitativo Il cfr. Istruzioni relative all'articolo 59 e all'allegato 4 della OPD, per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi:
 - cumuli di rami: altezza minima di 0.5 m, superficie minima di 4 m²;
 - cataste di legname: lunghezza minima di 2 m, larghezza minima di 0.5 m, almeno un anno senza subire variazioni.
- Alberi con parti morte favoriscono la biodiversità e danno diritto al contributo.
- Spollonatura del piede degli alberi (eliminazione dei succhioni).
- Recupero su almeno il 50% della superficie della selva del fogliame e dei ricci (strame o compostaggio).
- Valorizzazione del frutto (raccolta o pascolo).

Primavera - estate

- Sfalcio o pascolo della cotica erbosa, ma almeno uno sfalcio di pulizia entro il 30 settembre.
- Semina della cotica erbosa nel caso di copertura del suolo inferiore al 50% (eccetto selve in pietraie).

Riduzione dei contributi a causa dell'adempimento parziale degli oneri


La riduzione viene calcolata conformemente o analogamente all'allegato 8 n. 2.1.7 lettera c, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7, ossia:


Lacuna	Riduzione
Sfalcio insufficiente	600 fr./ha x superficie interessata
Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento)	300 fr./ha x superficie interessata
Spollonatura e rimozione insufficiente del legno morto	300 fr./ha x superficie interessata
Diradamento e semina insufficienti	100 fr./ha x superficie interessata
Impiego erbicidi o concimazione	600 fr./ha x superficie interessata
Deposito di concimi	15 fr./m, min. 200 e max. 2000 fr.
Piani della superficie mancanti	50 fr. per documento*

* Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

Disposizioni finali

Le presente direttiva annulla e sostituisce quelle del 1° aprile 2014 ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Il caposezione:

L. Ferrari

Il capufficio dei pagamenti diretti:

D. Forni